



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE**

così composta:

Dott. Nicola Saracino	Presidente e relatore
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini	Consigliere
Dott. Marco Genna	Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al **numero 5627 del ruolo generale** degli affari contenziosi dell'**anno 2021**, trattenuta in decisione all'udienza del giorno **08/05/2025**, vertente

TRA

Parte_1 (**c.f.** *P.IVA_1*), difesa dall'Avv. BONA STEFANO (c.f. *C.F._1*), unitamente all'Avv. GALLETTI GABRIELE (*C.F._2*);

OPPONENTE

E

CP_1 (**c.f.**), difesa dall'Avv. SANSEVERINO OTTAVIANO (c.f. *C.F._3*), unitamente all'Avv. TURRA MICHELA (*C.F._4* e CHIMIENTI ALESSANDRA (*C.F._5*);

RESISTENTE

OGGETTO: lodo estero.

Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti di costituzione.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ex art. 840 cpc *Parte_1* si è opposta al decreto n. 6114, reso dal Presidente della Corte di Appello di Roma il 30 luglio 2021, notificato il 31 agosto 2021 di Roma col quale era stata dichiarata l'efficacia esecutiva del lodo emesso in Parigi in data 6 aprile 2018 dal Tribunale arbitrale costituito secondo il

Regolamento della Camera Arbitrale Internazionale di Parigi nella controversia che la vedeva opposta ad **CP_1** .

Il lodo in oggetto aveva respinto le domande di **Parte_1** e conteneva la sua condanna al pagamento delle spese dell'arbitrato in favore della controparte.

L'opponente lamenta i seguenti motivi ostativi all'esecutività del lodo estero:

Ecco una sintesi schematica dei motivi di opposizione formulati da **[...]** **Parte_1** avverso il decreto della Corte d'Appello di Roma riguardante il riconoscimento del lodo arbitrale:

1. Vizi della Procura alle Liti (In via pregiudiziale)

- Nullità e inesistenza della procura: **Parte_1** sostiene che la procura rilasciata da **CP_1** sia affetta da un triplice vizio poiché non è indicata la qualità dei firmatari, il notaio non ha accertato i poteri di rappresentanza societaria e non ha certificato che la sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza.
- Incapacità di sanatoria: Viene eccepito che la procura sia "inesistente" in quanto sottoscritta da soggetti che, secondo i registri pubblici svizzeri, non avrebbero i poteri di firma necessaria (firma collettiva a due), rendendo il vizio non sanabile ai sensi dell'art. 182 c.p.c..

2. Illegittimità dell'Immediata Efficacia Esecutiva (In via preliminare)

- Violazione dell'art. 839 c.p.c.: **Parte_1** afferma che il Presidente della Corte d'Appello avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare l'efficacia del lodo, senza attribuire l'esecutività immediata, la quale può essere concessa solo all'esito del giudizio di opposizione.
- Vizio di ultra-petizione: Si contesta che l'immediata efficacia esecutiva sia stata concessa in violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., poiché **CP_1** non l'aveva esplicitamente richiesta nel proprio ricorso.

3. Pregiudizio del Diritto di Difesa e Giusto Processo (Nel merito)

- Mancata motivazione di ordinanze istruttorie: Il Tribunale Arbitrale ha rigettato istanze di esibizione documentale (relative ai rapporti tra **CP_1** e la sua controllata Atel Energia) ritenute determinanti, senza fornire le motivazioni se non nel lodo finale, impedendo a **Parte_1** di rimodulare la propria strategia processuale.
- Violazione del contraddittorio e parità delle armi: Viene lamentato che ad **CP_1** sia stato consentito di depositare una memoria di replica di 13 pagine e un'ulteriore lettera difensiva, violando il limite di 5 pagine imposto

dall'ordinanza arbitrale e creando una disparità di trattamento.

4. Violazione dell'Ordine Pubblico e di Norme Imperative (Nel merito)

- Mancata applicazione della "Confessione Giudiziale": **Parte_1** sostiene che **CP_1** avesse confessato giudizialmente di dover adempiere all'obbligo di fornire certificazioni "verdi" idonee ai sensi dell'art. 4 del contratto.
- Inosservanza del diritto francese: Si contesta che il Tribunale Arbitrale non abbia applicato gli artt. 1383 e 1383-2 del codice civile francese, norme imperative procedurali della sede dell'arbitrato, arrogandosi la libertà di scegliere quali regole applicare a proprio arbitrio.

CP_1 ha resistito all'opposizione.

La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del all'udienza del 04/06/2025, concessi i termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.

Osserva la Corte quanto segue.

Sul difetto di procura.

Va esclusa l'inesistenza della procura poiché, come sostenuto dalla resistente, i poteri di rappresentanza erano verificabili attraverso al consultazione di pubblici registri svizzeri (il Registro delle Imprese svizzero Cantone Soletta).

Non vi sono elementi per sostenere che il Notaio non abbia identificato le firmatarie della procura.

Esclusa l'inesistenza dell'atto la resistente ha comunque depositato una nuova procura con gli effetti dell'art. 182, 2° comma, c.p.c..

Sull'immediata esecutività concessa dal Presidente della Corte d'appello col decreto opposto.

E' stata concessa in testuale osservanza dell'art. 839 cpc su specifica domanda di esecutività contenuta nel ricorso; a conferma di ciò l'art. 840 cpc prevede che l'esecutività concessa col decreto possa essere sospesa in seguito all'opposizione.

Sul diritto di difesa nel lodo estero.

La mancata ammissione di documenti reputati irrilevanti dagli arbitri non determina lesione del diritto di difesa così come il superamento dei limiti dimensionali dell'avversa memoria difensiva, avendo gli arbitri espressamente dato atto che le argomentazioni di merito erano state comunque contenute nel limite delle cinque pagine.

Sulla violazione dell'Ordine Pubblico e di norme imperative.

Ad avviso della Corte non sono ravvisabili violazioni dell'ordine pubblico nel

mancato apprezzamento ad opera degli arbitri di una presunta "confessione giudiziale" della controparte, trattandosi di attività di valutazione delle prove e delle allegazioni di parte.

Quanto all'inosservanza del diritto francese il Tribunale Arbitrale ha espressamente respinto la tesi dell'odierna opponente, affermando (sia pure a maggioranza) che:

1. In un arbitrato internazionale con sede in Francia, il Tribunale rimane libero nella scelta delle regole procedurali e non è vincolato dalle disposizioni imperative del diritto interno.

2. L'articolo 1383 del codice civile francese non costituisce una norma di ordine pubblico applicabile all'arbitrato internazionale.

3. Nel merito la dichiarazione di CP_1 riguardava, ad avviso del Collegio di arbitri, una qualificazione contrattuale e non un fatto, escludendo quindi la natura di "confessione" secondo i criteri francesi.

Come si nota il collegio arbitrale ha esaminato le prospettazioni di Parte_1 e le ha disattese con motivazione che non si pone in contrasto con l'ordine pubblico, né può essere assecondata l'aspirazione dell'opponente ad una rivalutazione del merito della controversia sulla base di norme la cui applicazione è stata motivatamente esclusa.

L'opposizione è pertanto respinta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:

- a) respinge l'opposizione e conferma il decreto opposto;
- b) condanna l'opponente al rimborso, in favore della controparte, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 20.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma il giorno 13/01/2026.

Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino